**LA LEGGE N.104/1992**

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia adeguato sostegno.

E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

La legge 104 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità, che sia stata riconosciuta "con handicap".

L'accertamento dell'handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita commissione medica presente in ogni Asl. È quanto indicato nell'articolo 4 della legge 104/92.

Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.

Per **ottenere il riconoscimento** dell'handicap, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica.

Questa procedura si struttura in due fasi:

1) Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.

2) Il cittadino presenta all'INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.

3) Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.

Da ricordare che l'assenza anche ad un'eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda. Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta daccapo.

Da sottolineare che l'accertamento dell'handicap è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità anche se i due accertamenti si possono richiedere nello stesso momento.

La certificazione dello stato di handicap sottolinea le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

L'invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.

Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

<https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile>

LEGGE 104 E AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI DISABILI

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap, dunque, sussistono tuttora, e vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

E ancora: Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione.

Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Iva agevolata e detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto.

<https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali>

LEA

Art. 25

 Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi

 in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

 1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e

territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale

garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del

neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento

di un programma terapeutico individualizzato differenziato per

intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche

domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche,

psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego

di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze

scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di

attivita':

 a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;

 b) accoglienza;

 c) valutazione diagnostica multidisciplinare;

 d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e

abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe

multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;

 e) visite neuropsichiatriche;

 f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie

farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;

 g) colloqui psicologico-clinici;

 h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

 i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia

nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui

agli articoli 11 e 17;

 j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva

(individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle

funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche,

finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento

dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di

metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e

le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di

sanita';

 k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle

attivita' della vita quotidiana;

 l) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella

gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo

personalizzato del minore;

 m) gruppi di sostegno per i familiari;

 n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;

 o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti

ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali,

semiresidenziali e residenziali;

 p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e

i medici di medicina generale;

 q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per

l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado,

in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e

successive modificazioni e integrazioni;

 r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita'

giudiziaria minorile;

 s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze

patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';

 t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la

tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale

dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.

 2. L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi

neuropsichiatrici e del neurosviluppo e' integrata da interventi

sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla

valutazione.

LEGGE 104 E SCUOLA

**La diagnosi funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)**

Una volta attestato lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92, deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente anche il Profilo Dinamico Funzionale, da parte dell’unità multidisciplinare territoriale, affiancata da un esperto di pedagogia speciale designato dall’ufficio scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona o agli Enti Locali competenti e ASL, in collaborazione con la scuola e la famiglia.

La Diagnosi Funzionale permette di evidenziare non solo il tipo di deficit ma anche le potenzialità di ciascun alunno con disabilità , unitamente alle previsioni degli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine.

**Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute** la Diagnosi Funzionale deve essere riconsiderata in relazione all’evoluzione dell’alunno. Per eventuali nuove indicazioni di competenze professionali o di risorse strutturali l’Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico l’alunno con disabilità.

**Tempistica:** la Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la redazione del P.E.I., cioè **entro il 30 luglio**(in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno).

Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui si dovesse registrare che ciò non avvenga nei modi e nei tempi indicati o i documenti non siano coerenti con l’effettiva situazione e necessità dell’alunno si potrà procedere come segue:
1) **diffida**a tutti i soggetti istituzionali competenti dal continuare ad essere inerti circa la diagnosi funzionale (nel caso di mancata redazione della stessa);
2) **mancata sottoscrizione** della diagnosi funzionale e **richiesta di revisione** della stessa a tutti i soggetti istituzionali competenti.

**Il Progetto Educativo Individuale (PEI)**

Il PEI - Progetto Educativo Individuale è il **progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità.**

La sua redazione spetta al**GLH.O**, composto da: gli insegnanti del consiglio della classe frequentata dall’alunno, l’insegnante di sostegno (se già assegnato), i genitori, l’assistente all’autonomia e la comunicazione (se presente/assegnato) e gli operatori del distretto socio sanitario che ha in carico l’alunno.

Nel caso del passaggio da un grado di scuola all’altro, il Dirigente Scolastico deve prendere accordi con la scuola che successivamente accoglierà l’alunno per garantire la continuità e la presa in carico (trasferendo anche i relativi fascicoli). In questo caso il PEI deve essere realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.

**Tempistica**: il PEI deve essere redatto **entro il 30 luglio** (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno).

N.B. Ricordiamo che **le famiglie degli alunni con disabilità , oltre ad essere coinvolte nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo e riceverne copia.**

Cosa fare nel caso di violazioni? Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e risolva il problema.

**La formazione delle classi**

Una volta ricevute tutte le iscrizioni degli alunni (presentate di regola prima dell’inizio della primavera antecedente l’anno scolastico), l’istituto scolastico deve procedere alla formazione le classi.

A tal fine, bisogna tenere conto di quanto previsto dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l’indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un **massimo di 20 alunni**.
Cosa fare in caso di violazioni?

Nel caso in cui si dovesse registrare una formazione della classe che non sia rispettosa di quanto sopra la famiglia può inoltrare una**diffida al Dirigente Scolastico dell’Istituto**, invitandolo ad osservare le prescrizioni ministeriali, eventualmente inviandola per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell’Istruzione, intimando un **ricorso al TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) **ENTO IL 31 AGOSTO** per l’annullamento dell’illegittima formazione della classe. Al tempo stesso, si può impugnare anche l’eventuale formazione di una classe, che, pur nel rispetto dei limiti sopra ricordati, contenga un numero eccessivo di alunni con disabilità , soprattutto se in contrasto rispetto ai criteri di formazione delle classi che, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, gli organi collegiali scolastici hanno deliberato di proporre al Dirigente dell’Istituto.

 E' possibile **ottenere lo sdoppiamento** delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di 20, elevabile al massimo a 22, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 .

A tal fine, il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare la richiesta di sdoppiamento all'Ufficio Scolastico Regionale che risponderà entro il 30 luglio. Va anche tenuto presente che dopo il 31 agosto la composizione di una classe non può più essere modificata.

**Assegnazione dell’insegnante di sostegno**

**In primavera**, sulla base delle iscrizioni nella propria scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere al **CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli studi**) l’assegnazione complessiva per il proprio istituto di un adeguato numero di insegnanti di sostegno, in base a quanto emerso per gli alunni con disabilità dalla diagnosi funzionale e da un primo embrionale PEI.

**Prima dell’inizio dell’anno scolastico** il Dirigente, dopo aver ricevuto la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il GLH.i (composto da dirigente, insegnanti di sostegno, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli operatori socio-sanitari e degli alunni, nella scuola superiore) alla ripartizione di tali risorse.


Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già fatto, i Dirigenti Scolastici debbono immediatamente avanzare richiesta di deroghe per i casi certificati in situazione di gravita (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 78/10 (Manovra Finanziaria Correttiva) che ha confermato quanto previsto dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 80/2010.

Cosa fare in caso di violazioni violazioni? Se l’insegnante di sostegno non viene assegnato o se le ore sono insufficienti la famiglia, non appena a conoscenza di quanto assegnato, può presentare **ricorso al Tar** (Tribunale Amministrativo Regionale) avverso l’Istituto scolastico, il CSA ed il Ministero dell’Istruzione mettendo in evidenza la grave lesione di un diritto costituzionalmente garantito (oggi ulteriormente sancito dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010**), quale quello dell’istruzione scolastica, e la richiesta di un’ordinanza d’urgenza di assegnazione del sostegno così come già   richiesto.

**L’assistente per l’autonomia o la comunicazione**

**Al massimo entro il mese di luglio** le famiglie interessate devono fare richiesta al Dirigente Scolastico per avere l’assegnazione di un assistente per l’autonomia o la comunicazione che possa assistere l’alunno con disabilità nei **problemi di autonomia o comunicazione**.

Si tratta di un'assistente personale che fornisce assistenza specialistica, collaborando con l'insegnante di sostegno e con i docenti curriculari per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. L'assistente è un operatore che facilita la comunicazione dello studente e la sua attività di relazione, lo supporta durante la partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari.

L'assistente alla comunicazione è previsto dalla [Legge 104/1992](https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili) che obbliga gli enti locali a fornire questo tipo di assistenza, che**non è diretta solo agli studenti con disabilità di comunicazione ma a tutte le tipologie di disabilità .**Per ottenere l'assistenza alla comunicazione è necessario che ne venga riconosciuta la necessità nella [diagnosi funzionale](https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/scuola-disabili/21779-scuola-disabili-diagnosi-funzionale-e-profilo-dinamico-funzionale).

È importante sottolineare che questa figura non si sovrappone/sostituisce in alcun modo a quella dell’insegnante di sostegno e/o degli insegnanti curriculari, cui spettano i compiti educativi e didattici.

Una volta ricevuta la richiesta da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico deve inoltrarla all’Ente Locale competente (Comune per la scuola primaria e secondaria di I grado e Provincia per la scuola secondaria di II grado).

Cosa fare in caso di violazioni? Nel caso in cui l’assistente non venga assegnato, la famiglia può **diffidare il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale**, a seconda della responsabilità della mancata assegnazione e nel caso la diffida non sortisca effetto, attivare un **ricorso al TAR**.

 Per approfondire:

<https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/scuola-disabili/sostegno-guida-pratica-per-le-famiglie>